

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione. Il presente documento è messo, altresì, a disposizione del pubblico nei locali commerciali dell'intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche nonché pubblicato sul sito internet dell'intermediario Banca Mediolanum www.bancamediolanum.it.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Banca Mediolanum S.p.A., iscritta nella Sezione D del Registro Unico degli Intermediari nr. 000027132, capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, con Sede Legale in Basiglio (MI), Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, Iscrizione Registro Imprese n. 02124090164, P. IVA 10698820155, indirizzo e-mail info@mediolanum.it, indirizzo p.e.c. bancamediolanum@pec.mediolanum.it, recapito telefonico 800.107.107. L'attività svolta è soggetta al controllo dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) quale Autorità competente alla vigilanza.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

L'intermediario Banca Mediolanum ha provveduto a mettere a disposizione nei propri locali e sul sito internet www.bancamediolanum.it l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario stesso è tenuto, ai sensi dell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza è facoltà del contraente/aderente chiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sopraccitato.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Banca Mediolanum S.p.A., è la società controllante di Mediolanum Vita S.p.A., Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e Mediolanum International Life dac, ed è detentrica di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto delle stesse. Il capitale sociale e i diritti di voto di Banca Mediolanum S.p.A. non sono detenuti da ulteriori imprese di assicurazione o controllanti di imprese di assicurazione.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente/aderente

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare eventuali reclami a:

- **Banca Mediolanum S.p.A.** - per quelli attinenti al comportamento della Banca in qualità di intermediario che promuove e distribuisce la presente polizza, via Ennio Doris - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it;
- **Mediolanum Assicurazioni S.p.A.** - per quelli aventi a oggetto la gestione del rapporto contrattuale (relativi, ad esempio, ai contenuti della documentazione informativa, all'attribuzione di responsabilità, all'effettività della prestazione, alla quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto) - via Ennio Doris - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it;
- **Mediolanum Vita S.p.A.** - per quelli aventi a oggetto la gestione del rapporto contrattuale (relativi, ad esempio, ai contenuti della documentazione informativa, all'attribuzione di responsabilità, all'effettività della prestazione, alla quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto) - via Ennio Doris - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it.

Resta inteso che i reclami indirizzati alle Compagnie, ma aventi ad oggetto il comportamento di Banca Mediolanum S.p.A., nonché i reclami indirizzati alla Banca, ma aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale in qualità di intermediario che promuove e distribuisce la presente polizza, saranno prontamente e rispettivamente inoltrati dalle Compagnie alla Banca o viceversa, che provvederanno a rispondere ciascuna per quanto di propria competenza nel termine massimo di 45 giorni, dandone contestuale notizia al reclamante. In tale caso, i termini di riscontro decorreranno dalla data di ricezione del reclamo presso la Società ritenuta competente ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui il contraente/aderente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia o dell'intermediario entro il termine sopra indicato, può rivolgersi all'IVASS e, nello specifico rispettivamente al Servizio Tutela del Consumatore o al Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06/42133206, p.e.c. ivass@pec.ivass.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato.

Resta in ogni caso salva la facoltà del contraente di ricorrere all'istituto della mediazione civile come disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 nonché di avvalersi degli altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente come indicati nel DIP Aggiuntivo della relativa polizza assicurativa.

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

DENOMINAZIONE DELL'INTERMEDIARIO DISTRIBUTORE: BANCA MEDIOLANUM S.p.A. NR° ISCRIZIONE AL RUI: 000027132

NR° ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE: 02124090164

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Banca Mediolanum S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, con Sede Legale in Basiglio (MI), Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, in relazione al prodotto oggetto della presente offerta agisce su incarico di:

- Mediolanum Assicurazioni S.p.A. in relazione ai prodotti SelfyCare Pet o SelfyCare Travel;
- Mediolanum Vita S.p.A. in relazione al prodotto SelfyCare LifeProject.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Banca Mediolanum S.p.A., per l'attività svolta in relazione alla distribuzione del presente prodotto assicurativo, opera mediante tecniche di comunicazione a distanza e non offre una consulenza prima della conclusione del presente contratto; pertanto non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. In virtù di specifici obblighi contrattuali il distributore è tenuto a proporre i contratti di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Mediolanum Vita S.p.A., nonché di CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe Dac Rappresentanza Generale per l'Italia e di Elips Life Ltd.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Per l'attività svolta in relazione alla distribuzione del presente prodotto assicurativo Banca Mediolanum S.p.A., è remunerata dall'impresa di assicurazione proponente mediante una commissione inclusa nel premio assicurativo versato dal cliente in relazione alla sottoscrizione del prodotto.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Si evidenzia che i premi pagati dal contraente a Banca Mediolanum S.p.A. costituiscono patrimonio separato e autonomo dal patrimonio di Banca Mediolanum S.p.A.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono gli ordini di addebito diretto in conto corrente che abbiano quale beneficiario la Compagnia assicurativa emittente il prodotto.

ALLEGATO 4 – TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico nei locali commerciali della Banca, anche mediante apparecchiature tecnologiche e su sito internet della Banca www.bancamediolanum.it. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza** il distributore Banca Mediolanum consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Banca Mediolanum S.p.A., iscritta nella Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi con nr. 000027132 ed iscritta al registro delle imprese con nr 02124090164.

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Gli intermediari:

- a) hanno l'obbligo di consegnare al contraente/aderente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, **e di pubblicarlo sul sito internet ove esistente;**
- b) hanno l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) hanno l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente/aderente;
- d) hanno l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente/aderente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) hanno l'obbligo di valutare se il contraente/aderente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) hanno l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente/aderente di prendere una decisione informata.